

Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 maggio 2017, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: “Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista nonché criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche (Articolo 8 legge regionale 21 settembre 2015, n. 21).”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 21 settembre 2015, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35-4956 del 2 maggio 2017

E M A N A

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ALLA PRATICA DEL TURISMO NATURISTA NONCHÉ CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE (ARTICOLO 8 LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2015, N. 21).”.

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto)

Art. 2. (Ambito di applicazione)

Art. 3. (Tipologie di attività turistiche naturiste)

Art. 4. (Periodi di apertura)

Art. 5. (Disposizioni per il rispetto comune)

Art. 6. (Destinazione d’uso, idoneità e accessibilità delle aree private destinate alla pratica del turismo naturista)

Art. 7. (Attività e servizi aggiuntivi e complementari)

Art. 8. (Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e classificazione)

Art. 9. (Criteri per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche)

Art. 10. (Spazi dedicati alle attività ludico-ricreative in aree naturiste private all’aperto)

CAPO II – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11. (Disposizioni transitorie)

Art. 12. (Disposizioni finali)

ALLEGATO A – REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE AREE E DELLE STRUTTURE TURISTICHE NATURISTE

Art. 1.(Caratteristiche tecniche degli apprestamenti e delimitazioni delle aree e delle strutture naturiste)

Art. 2. (Spazi e locali destinati alla cura e al benessere nelle aree private naturiste)

Art. 3. (Piscine)

Art. 4. (Sicurezza alimentare per le aree naturiste all'aperto)

Art. 5. (Smaltimento acque reflue nelle aree naturiste all'aperto)

Art. 6. (Prescrizioni anti-legionellosi)

ALLEGATO B – LOGHI IDENTIFICATIVI DELLE ATTIVITA' TURISTICHE NATURISTE NELLA REGIONE PIEMONTE

SEZIONE I – CARATTERISTICHE GRAFICHE

SEZIONE II – SIMBOLOGIA E SEGNI DISTINTIVI

SEZIONE III – CONCESSIONE D'USO DEL LOGO DISTINTIVO A FAVORE DELLE AREE ALL'APERTO E DELLE STRUTTURE TURISTICHE NATURISTE

SEZIONE IV – MODELLO AN

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. *(Oggetto)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 21 (Disciplina del turismo naturista) definisce le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di gestione delle strutture ricettive e delle aree all'aperto destinate alla pratica del turismo naturista, nonché i criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche e il logo distintivo per l'individuazione delle strutture e aree naturiste sul territorio della Regione Piemonte.

Art. 2. *(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche e private destinate al turismo di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2015.

Art. 3. *(Tipologie di attività turistiche naturiste)*

1. Le attività turistiche naturiste sono svolte all'interno di aree pubbliche e di aree private.
2. All'interno delle aree pubbliche si collocano le "aree naturiste proprie" dedicate, unicamente, al turismo naturista senza alcuna promiscuità.
3. All'interno delle aree private si collocano:

a) le “strutture naturiste proprie”: strutture turistico-ricettive esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista;

b) le “strutture miste”: realizzabili all’interno di una struttura turistico-ricettiva, già esistente o di nuova costruzione, in cui apposite aree sono dedicate alla pratica del turismo naturista;

c) le “aree e altri ambienti all’aperto”: aree o ambienti, quali boschi, prati o terreni privati, allestiti con insediamenti temporanei in cui è esercitata l’attività del naturismo diurno.

4. Le aree pubbliche nonché le aree o altri ambienti privati all’aperto, destinati esclusivamente alla pratica del turismo naturista, non rientrano nelle fattispecie delle strutture turistico-ricettive e si definiscono, ai fini del presente regolamento, “aree naturiste”.

5. Le strutture e le aree di cui al presente articolo sono realizzate in idonei contesti ambientali naturalistici.

Art. 4.

(Periodi di apertura)

1. L’esercizio dell’attività turistico-naturista presenta le seguenti modalità di apertura:

a) annuale, per un periodo di attività non inferiore a duecentosettanta giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare;

b) stagionale, per un periodo di attività non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.

2. Per le aree naturiste all’aperto è consentita unicamente l’attività diurna, senza pernottamento, per un periodo non superiore a novanta giorni, nell’arco dell’anno solare.

3. Al titolare dell’attività è consentito, al di fuori dei periodi di apertura di cui ai commi 1 e 2, organizzare giornate o serate a tema a favore dei propri ospiti, senza obbligo di segnalare la variazione dei periodi di apertura già dichiarati.

4. L’attività volta alla pratica del turismo naturista all’interno di strutture turistico-ricettive, siano esse esclusivamente dedicate a tale pratica o miste, conserva le modalità di gestione e le caratteristiche funzionali già previste dalle rispettive normative turistiche di settore.

Art. 5.

(Disposizioni per il rispetto comune)

1. L’accesso alle strutture turistiche ricettive e alle aree all’aperto ove è svolta la pratica del turismo naturista è assoggettato alle norme comportamentali derivanti da apposito regolamento interno nel pieno rispetto della natura e della pulizia dei luoghi.

2. Gli ospiti delle aree e delle strutture private destinate alla pratica del turismo naturista assicurano un comportamento sociale mirato al rispetto reciproco della persona, al buon costume e alla privacy.

3. All’interno delle aree e delle strutture non possono essere effettuate riprese video o fotografie nei confronti delle altre persone ospitate, salvo il loro specifico consenso.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare dell’attività provvede a ripristinare il rispetto delle disposizioni regolamentari avvalendosi delle autorità locali territorialmente competenti.

Art. 6.

(Destinazione d’uso, idoneità e accessibilità delle aree private destinate alla pratica del turismo naturista)

1. Le strutture turistiche ricettive dedicate esclusivamente alla pratica del turismo naturista, nonché le strutture miste di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 21/2015, mantengono la destinazione d’uso già prevista dalle normative dei relativi comparti ricettivi turistici alberghiero, extralberghiero, agriturismo e all’aria aperta.

2. Le aree e gli altri ambienti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 21/2015, possono conservare la destinazione d'uso ad esse già attribuita dagli strumenti urbanistici comunali per l'esercizio diurno dell'attività naturista.
3. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della l.r. 21/2015 le strutture private destinate alla pratica del turismo naturista sono conformi alle norme:
 - a) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all'allegato A) del presente regolamento;
 - b) in materia urbanistica, paesaggistico-ambientale, di sicurezza, di idoneità dei locali, degli spazi e delle aree, nonché di prevenzione incendi;
 - c) in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali deroghe stabilite dai regolamenti igienico-edilizi comunali o dovute a casi di comprovate impossibilità tecnico-strutturali.
4. L'ente territorialmente competente, può prevedere deroghe ai vincoli urbanistici in caso di strutture edilizie leggere utilizzabili per attività temporanee.
5. Le strutture naturiste all'aperto sono fornite di parcheggi interni o esterni le cui condizioni di utilizzo sono determinate dal regolamento interno della struttura o dell'area.

Art. 7.

(Attività e servizi aggiuntivi e complementari)

1. L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela é consentito nel rispetto delle prescrizioni, qualora esistenti, contenute nei regolamenti comunali; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.
2. Le strutture e le aree naturiste possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle vigenti normative di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.
3. Le aree e le strutture che offrono servizi e attività dedicate alla cura, al benessere e alla salute del corpo, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti, quali fitness, terapie e trattamenti mirati al benessere psico-fisico, ottemperano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti nell'allegato A del presente regolamento.
4. Le attività di cui al comma 3, se svolte all'interno di strutture turistico-ricettive, possono essere rivolte anche alle persone non alloggiate che praticano il turismo naturista, nel rispetto delle norme che disciplinano l'avvio delle relative attività.

Art. 8.

(Riserva di denominazione, segni distintivi, pubblicità e classificazione)

1. I titolari o gestori delle aree e delle strutture turistiche naturiste che esercitano la propria attività ai sensi della l.r. 21/2015, nonché del presente regolamento, utilizzano esclusivamente le seguenti denominazioni:
 - a) "area naturista", se realizzata all'aperto, in aree pubbliche e private, esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista;
 - b) "naturista", quale dizione da aggiungere alla denominazione della tipologia di struttura turistico-ricettiva esclusivamente dedicata alla pratica del turismo naturista.
2. Le aree naturiste di cui al comma 1, lettera a) sono segnalate con l'apposito logo realizzato in armonia con l'ambiente naturale del luogo.
3. Ai titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive, esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista, è consentito utilizzare l'apposito logo distintivo dell'attività medesima.
4. Per le strutture miste, è fatto obbligo al titolare o gestore di apporre, unicamente all'interno della struttura ricettiva, l'apposita segnaletica, per agevolare l'accesso degli utenti alle aree dedicate alla

pratica del turismo naturalista e di rendere idonea pubblicità della presenza di tali aree dedicate, anche attraverso canali commerciali o propri siti web.

5. Al fine di uniformare l'applicazione dei segni distintivi di cui ai commi 2 e 3 e della segnaletica di cui al comma 4, sono definite le relative caratteristiche grafiche, tecniche e dimensionali, nonché gli obblighi informativi e di pubblicità, nell'allegato B del presente regolamento. Tali modelli sono riprodotti dal titolare o gestore delle strutture turistiche naturaliste e delle aree all'aperto ed apposte in modo visibile prima dell'accesso alla propria struttura o area.

6. Le aree naturaliste all'aperto non sono soggette a classificazione mentre le strutture turistiche ricettive che ospitano in appositi spazi l'attività naturalista o che sono esclusivamente dedicate a tale pratica, ottemperano alle normative vigenti in materia di classificazione.

Art. 9.

(Criteri per il rilascio delle concessioni su aree pubbliche)

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di aree pubbliche di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2015, il comune territorialmente competente individua il soggetto concessionario sulla base dei criteri di cui al comma 2 e secondo le specifiche prescrizioni tecniche di cui all'allegato A del presente regolamento.

2. L'individuazione del concessionario delle aree di cui al comma 1 è assoggettata ai seguenti criteri generali:

a) emanazione di apposito bando di selezione pubblica contenente i seguenti parametri di riferimento:

1) ubicazione della concessione e regolamentazione d'uso delle aree demaniali destinate al turismo naturalista, secondo le norme che disciplinano l'utilizzo dei beni demaniali lacustri, montani, boschivi e simili;

2) indicazione dei soggetti che possono partecipare all'affidamento della concessione;

3) durata del rapporto concessorio e canone accessorio;

4) modalità di gestione della concessione;

5) documentazione di gara e requisiti soggettivi del potenziale concessionario;

6) criteri di valutazione, che tengono conto dell'interesse pubblico, della quantità e qualità dei servizi, della garanzia di un efficace utilizzo della concessione, anche in ordine alla valorizzazione e alla tutela ambientale del territorio comunale, al grado di accessibilità dell'area da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie, a particolari offerte a favore di categorie protette e/o organizzazioni di promozione sociale operanti nel turismo e ai servizi giornalieri di manutenzione e pulizia dell'area in concessione;

b) obbligo di utilizzo dell'area per attività turistico-ricreative e per la valorizzazione economica della stessa;

c) canone concessorio desumibile dalle vigenti norme statali e regionali, fatta salva la facoltà del comune di prevedere criteri di adeguamento in relazione ad accordi pubblico-privati finalizzati a progetti strategici di sviluppo dell'area destinata alla pratica del turismo naturalista;

d) obbligo per il concessionario di rispettare e mantenere i vincoli di riservatezza, di delimitazione e di segnalazione che caratterizzano la destinazione naturalista dell'area, nonché le condizioni minime igienico-sanitarie.

3. Per quanto non espressamente previsto al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le procedure tecnico-amministrative vigenti in materia di concessioni demaniali.

4. L'assegnazione della concessione è riservata, solo in caso di parità di punteggio, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una federazione naturalista nazionale ed internazionale.

Art. 10.

(Spazi dedicati alle attività ludico-ricreative in aree naturaliste private all'aperto)

1. Nel rispetto dei luoghi e delle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica e paesaggistico-ambientale, è consentito l'utilizzo di aree, terreni, prati, boschi o altri ambienti privati all'aperto per l'attività turistico-naturista destinando gli spazi disponibili, alle seguenti attività:
 - a) attività sportive;
 - b) picnic e barbecue;
 - c) attività ludiche-ricreative a favore di bambini e adulti;
 - d) attività destinate alla cura e al benessere psico-fisico dell'individuo;
 - e) solarium.
2. I requisiti tecnici ed igienico-sanitari degli spazi esterni dedicati alle attività di cui al comma 1 sono disciplinati nell'allegato A del presente regolamento.

CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le strutture ricettive e le aree all'aperto destinate alla pratica del turismo naturista, già esistenti, si adeguano ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'allegato A.
2. Entro il termine di cui al comma 1, le aree pubbliche e private in cui vengono esercitate le attività del turismo naturista, si dotano del logo distintivo dell'attività e lo utilizzano secondo le modalità e le caratteristiche di cui all'allegato B.

Art. 12.

(Disposizioni finali)

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'articolo 10, comma 3, della l.r. 21/2015.
2. L'aggiornamento degli allegati, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dalla struttura regionale competente in materia con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 2 maggio 2017

Sergio Chiamparino

ALLEGATO A
(Art.6, comma 3, lettera a))

REQUISITI TECNICI ED IGIENICO-SANITARI DELLE
AREE E DELLE STRUTTURE TURISTICO NATURISTE

Art. 1

(Caratteristiche tecniche degli apprestamenti e delimitazioni delle aree e delle strutture naturiste)

1. Al fine di evitare la promiscuità degli spazi, le aree pubbliche destinate alla pratica del turismo naturista osservano le seguenti prescrizioni:

- a) le recinzioni e le separazioni fisiche e visive sono appropriate sotto il profilo estetico, ecologico e di impatto ambientale;
- b) la separazione fisica e visiva è funzionale all'obiettivo di garantire la privacy dei naturisti e può avere anche caratteristiche di parzialità, in considerazione della morfologia dei luoghi, in particolare laddove esiste già una schermatura naturale; in mancanza di una schermatura naturale visiva o in caso di luoghi non idoneamente appartati, è collocata un'apposita delimitazione con specifica segnalazione, secondo le caratteristiche tecniche e grafiche di cui all'allegato B del presente regolamento, che attesta la presenza, a idonea distanza, di area naturista;
- c) ove possibile, è da considerare preferibile una recinzione realizzata con piante autoctone; le recinzioni possono prevedere anche schermature mediante teli frangivento di altezza pari ad almeno metri 1,5 ancorati con pali di infissione in legno, facilmente rimovibili e, per le zone di particolare pregio ambientale, con carattere di amovibilità;
- d) in caso di spiagge lacustri e fluviali, le schermature sono posizionate lateralmente a partire da metri 5 dalla battigia, prevedendo che la stessa si arresti al limite della fascia di libero transito nonché sul lato nord;
- e) sono ritenute idonee anche recinzioni consistenti in stuoie di canna o teli ombreggianti;
- f) tutti i materiali utilizzabili sono a scarso impatto ed eco-compatibili.

2. Al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1, il comune nel cui territorio si intendono insediare attività destinate al turismo naturista in ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, quali spiagge lacustri o fluviali, boschi e parchi, si avvale della collaborazione di strutture e dipartimenti nazionali o regionali competenti in materia di difesa del suolo e foreste, per il necessario supporto alla scelta più idonea per il rispetto ambientale e paesaggistico dell'area considerata.

3. Nella definizione dei sistemi di schermatura visiva e di separazione e delimitazione delle aree destinate alla pratica del turismo naturista sono considerati anche gli elementi naturali, i vincoli e le prescrizioni che connotano le aree o siti di importanza comunitaria (SIC) o appartenenti al sistema regionale "Rete Natura 2000", in applicazione della Direttiva 92/43/CEE (cd. direttiva "Habitat") del 21 maggio 1992; in tal caso, il comune può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti all'applicazione delle pertinenti normative comunitarie.

4. Per le aree private di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2015, valgono le seguenti disposizioni:

- a) i criteri previsti al comma 1 si applicano alle strutture miste o proprie, ovvero alle strutture turistico-ricettive alberghiere, extralberghiere, agrituristiche o di complessi ricettivi all'aperto, se compatibili con le disposizioni normative per queste vigenti in materia urbanistica e di turismo;
- b) le aree e altri ambienti privati all'aperto, organizzati per attività ludico-ricreative, sono assoggettate ai criteri di cui al comma 1, fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché dei regolamenti tecnico-edilizi comunali.

Art. 2.

(Spazi e locali destinati alla cura e al benessere nelle aree private naturiste)

1. Gli spazi e i locali destinati alla cura e al benessere psico-fisico degli ospiti nelle aree private naturiste organizzate in strutture ricettive, sono conformi alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza, assicurano un'adeguata illuminazione e idonei ricambi d'aria, ai sensi delle norme europee UNI e sono dotati di spazi e servizi accessori quali bagni e spogliatoi, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per disabili motori. E' garantito, inoltre, un indice di affollamento in relazione alle funzioni/attrezzature offerte pari ad almeno metri quadrati 4 per utente ed una superficie utile calpestabile, al netto di murature, pilastri, tramezzi, porte, finestre ed eventuali scale interne, non inferiore a metri quadrati 20. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell'area.

2. I locali di cui al comma 1, suddivisi per destinazione, presentano i seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi:

2.1 – AREA FITNESS: area dove possono essere praticate in modo auto gestito attività con o senza l'ausilio di attrezzi. In essa non é obbligatoria la presenza di una figura dotata di specifica professionalità legalmente riconosciuta, fatto salvo l'obbligo del gestore di esporre, in tutti i locali dell'area, idonea comunicazione. L'ospite che usufruisce del servizio é tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale afferma di conoscere il normale utilizzo delle macchine e delle attrezzature presenti nella sala destinata al fitness, di farne uso abituale e di essere informato sulle eventuali controindicazioni. Nell'area fitness possono essere presenti le seguenti attrezzature:

- a) tapis roulant;
- b) cyclette;
- c) step;
- d) vogatore;
- e) ellittica;
- f) panca reclinata;
- g) bilancere con manubri/pesi;
- h) macchine polifunzionali;
- i) spalliera;
- l) tatami per stretching.

2.2 – AREA RELAX: area destinata al relax e al benessere generale della persona, distinta in due zone principali:

2.2.1: ZONA UMIDA, ove possono essere previsti i seguenti impianti:

- a) piscina interna riscaldata;
- b) cascate, idromassaggi e giochi d'acqua;
- c) vasca idromassaggio pluriposto;
- d) percorso Kneipp;
- e) doccia scozzese;
- f) doccia emozionale;
- g) pozzo acqua fredda.

2.2.2: ZONA SECCA, ove possono essere previste le seguenti attrezzature e impianti:

- a) grotta di sale;
- b) divano riscaldato;
- c) lettino riscaldato;
- d) chaise longue.

Il buon funzionamento e il controllo dell'area e delle attrezzature sono garantiti da ripetuti controlli giornalieri da parte del personale dell'area naturista, finalizzati a tutelare la salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attrezzature nonché dei lavoratori addetti.

2.3 – AREA PER PRESTAZIONI E TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALISTICI: area destinata al benessere psico-fisico della persona dove vengono esercitate le prestazioni e i trattamenti estetici

disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), nonché dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista, come modificato dal decreto 15 ottobre 2015, n. 206) e dalla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista) ed eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente é quello di mantenerlo in buone condizioni, nonché di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi. Tale attività é svolta attraverso l'attuazione di tecniche manuali oppure attraverso l'utilizzazione degli apparecchi per uso estetico; rientrano nelle attività del presente comma le saune e i bagni a vapore (cd. “bagni turchi”). Tali prestazioni sono effettuate in spazi specificatamente dedicati secondo le caratteristiche e i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Per le attività dedicate al benessere generale, ossia ai trattamenti bio naturali del benessere, se non estese ad attività mediche e di estetista, il titolare o gestore dell'attività può avvalersi delle prestazioni professionali liberamente esercitate dagli operatori del benessere, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), purché le apparecchiature in uso siano dotate delle previste certificazioni di sicurezza e siano fornite di complete informazioni sulle controindicazioni e sulle modalità di corretta fruizione delle stesse, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli. A tal fine, viene individuato un responsabile, che può coincidere con la figura del titolare della struttura ricettiva, con compiti di coordinamento e di controllo sul corretto funzionamento della struttura nel suo complesso.

4. Le attività e le prestazioni volte alle cure termali sono esercitate ai sensi della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale).

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche all'interno di aree o altri ambienti privati all'aperto, mediante utilizzo temporaneo di manufatti di edilizia leggera facilmente asportabili dal suolo, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale nonché dei regolamenti igienico-edilizi comunali. In tali aree è comunque garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per persone con ridotte o impedite capacità motorie

Art. 3. (Piscine)

1. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, le piscine realizzate all'interno di strutture ricettive volte alla pratica del turismo naturista sono classificate in categoria a/2 - piscine ad uso collettivo – sono assoggettate alle disposizioni che seguono e sono gestite nel rispetto dell'accordo medesimo.

2. Il responsabile della piscina è il titolare dell'attività, o altro soggetto da quest'ultimo incaricato che, in qualità di responsabile delle condizioni igieniche e di sicurezza offerte agli utenti, nonché del corretto funzionamento dell'impianto, garantisce:

- a) la nomina dell'addetto agli impianti tecnici e dell'assistente ai bagnanti;
- b) l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento delle attività programmate dal piano di autocontrollo, compresi l'esecuzione dei controlli analitici dell'acqua in vasca secondo i parametri e i valori stabiliti dalla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 1, la compilazione aggiornata del registro dei requisiti tecnico-funzionali della vasca e del registro dei controlli dell'acqua in vasca;
- c) la conservazione e messa a disposizione per i controlli dell'ASL del piano di autocontrollo e dei registri di vasca per un periodo minimo di due anni;
- d) la pulizia e la sanificazione della vasca e delle aree ad essa pertinenti;
- e) il libero accesso, per i controlli esterni, alle ASL e agli altri organi di vigilanza;
- f) il rispetto del regolamento d'uso della piscina da parte degli ospiti.

3. Il responsabile della piscina garantisce, inoltre, la presenza o pronta reperibilità, sua o di un suo delegato, durante l'orario di apertura della piscina ai turisti che praticano il naturismo.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, lettera a), il titolare della struttura ricettiva o suo delegato può assumere personalmente l'incarico di addetto agli impianti tecnici e di assistente ai bagnanti purché in possesso delle abilitazioni e competenze necessarie.
5. La presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria per le strutture con vasche di superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40, purché: sia prontamente disponibile, durante le ore di apertura della piscina, personale addetto al primo soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, sia esposto un cartello ben visibile con il quale si comunicano agli utenti le fasce orarie di apertura della piscina, l'assenza dell'assistente ai bagnanti, nonché l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne.
6. I servizi igienici ad uso esclusivo delle piscine non sono obbligatori, se i clienti sono alloggiati ed utilizzano quelli in dotazione alla struttura ricettiva.
7. In caso di apertura anche alle persone non alloggiate che praticano il turismo naturalista, è garantita la presenza di spogliatoi e servizi igienici, suddivisi per sesso, di cui almeno uno attrezzato per persone con impedite o ridotte capacità motorie.
8. Le vasche con superficie inferiore o uguale a metri quadrati 100 e altezza dell'acqua inferiore o uguale a metri 1,40, qualora dotate di impianti di idromassaggio, sono assimilabili a vasche "ricreative" e possono essere addossate alle pareti per uno sviluppo del perimetro non superiore al 50%.
9. Il regolamento d'uso interno è affisso all'ingresso della piscina. In esso sono indicati, in particolare:
 - a) l'obbligo di accompagnare i minori di anni dodici da parte di una persona maggiorenne, in assenza dell'assistente ai bagnanti;
 - b) la profondità della vasca e gli eventuali punti della vasca a profondità ridotta;
 - c) il divieto di fare tuffi;
 - d) l'obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
 - e) l'obbligo di utilizzare ciabatte di materiale plastico nell'area circostante la vasca;
 - f) gli orari di accesso in piscina;
 - g) il nominativo e i recapiti telefonici del responsabile della piscina;
 - h) il numero telefonico per chiamate di pronto soccorso sanitario.
10. L'uso della cuffia è facoltativo ed è disciplinato dal responsabile della piscina in funzione dei risultati della valutazione del rischio riportati nel piano di autocontrollo.
11. L'accesso in piscina è consentito soltanto negli orari stabiliti.
12. In caso di ubicazione all'aperto, l'ingresso alla piscina è consentito tramite apposito cancello con chiusura controllabile e l'area piscina è delimitata da una recinzione alta almeno 120 centimetri.
13. Al fine di mantenere inalterato il contesto naturale, è consentito, in alternativa alla recinzione di cui al comma 12, l'uso di barriere naturali costituite da siepi o filari di piante sempreverdi, purché sia presente un cancello di ingresso con chiusura controllabile.
14. All'ingresso della piscina è situata una doccia con vaschetta lavapiedi atta all'immersione completa di piedi e calzature o, in alternativa, un impianto di nebulizzazione automatico, alimentati con acqua contenente una soluzione disinfettante e antimicotica. Lo spazio immediatamente vicino al bordo vasca è pavimentato con materiali antiscivolo. A bordo vasca sono collocati almeno due galleggianti salvagente.
15. La funzione di primo soccorso può essere esercitata anche in spazi ad uso collettivo o in locali multifunzionali in dotazione della struttura ricettiva con la presenza di materiali minimi di medicazione purché non utilizzati, contemporaneamente, da altri fruitori.
16. L'avvicinamento dei mezzi e degli operatori di pronto soccorso è consentito in maniera idonea a garantire un ingresso rapido nell'area piscina.

Art. 4.

(Sicurezza alimentare nelle aree naturiste all'aperto)

1. La disciplina relativa alla sicurezza alimentare nelle aree naturiste all'aperto è assimilata alle disposizioni previste in materia di manifestazioni temporanee regolamentate con provvedimento del settore regionale competente in materia.
2. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nelle aree naturiste all'aperto, rispetta i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa comunitaria di cui al Regolamento (CE), n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 , al Regolamento (CE) n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e alle disposizioni in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 5.

(Smaltimento acque reflue nelle aree naturiste all'aperto)

1. Lo smaltimento delle acque reflue nelle aree naturiste all'aperto è assicurato attraverso l'allaccio al sistema fognario pubblico; in caso di impossibilità tecnica o in assenza di allacci al sistema fognario pubblico, sono assicurati idonei sistemi, anche mobili, di smaltimento delle acque reflue.

Art. 6.

(Prescrizioni anti-legionellosi)

1. Le strutture e le aree naturiste private sono tenute ad individuare la figura del responsabile ai fini dell'identificazione e della valutazione del rischio legionellosi, a dotarsi di idoneo documento aggiornato periodicamente e a garantire l'esecuzione e la registrazione delle procedure adeguate di gestione del rischio, secondo le prescrizioni indicate nelle linee guida per la prevenzione e controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015.

LOGHI DISTINTIVI DELLE ATTIVITA' TURISTICHE NATURISTE
NELLA REGIONE PIEMONTE

SEZIONE I

CARATTERISTICHE GRAFICHE

1. Le aree naturiste all'aperto, pubbliche e private, nonché le strutture turistico-ricettive naturiste, che operano sul territorio piemontese ai sensi della l.r. 21/2015, si dotano di apposita targa contenente il simbolo o logo che identifica l'attività svolta, come rappresentato nella successiva SEZIONE II, nonché della segnaletica utile per l'individuazione dell'area appositamente dedicata, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento. Le modalità di utilizzo in concessione d'uso del logo distintivo sono riportate nella SEZIONE III del presente allegato.

2. Per le aree naturiste all'aperto la targa riporta i caratteri, le dimensioni e il simbolo distintivo secondo le prescrizioni tecniche seguenti:

- simbolo, su fondo di colore bianco, racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini con colori rosso RGB (R=229, G=52 e B=46) e CMYK (C=0, M=90, Y=84 e K=0), bianco e verde RGB (R=1, G=152 e B=9) e CMYK (C=83, M=7, Y=99 e K=0), costituito nella parte in alto dal logo della Regione Piemonte e dalla dicitura in carattere maiuscolo di colore rosso "**AREA NATURISTA**" e stilizzato al centro con i disegni riportanti da sinistra a destra tre alberi, di cui uno al centro più grande, con colore verde nei valori cromatici sopra riportati, un corso d'acqua con colore azzurro RGB (R=0, G=179 e B=212) e CMYK (C=73, M=2, Y=12 e K=0), un sole con colore giallo RGB (R=255, G=236 e B=1) e CMYK (C=5, M=0, Y=89 e K=0), tre sagome richiamanti il genere umano con colore verde chiaro RGB (R=210, G=232 e B=196) e CMYK (C=23, M=0, Y=30 e K=0) e in basso una distesa di prato con colore verde scuro nei valori cromatici sopra riportati.

La targa su cui riprodurre il simbolo avrà le dimensioni di centimetri 32 di larghezza e centimetri 22 di altezza; l'ellisse da inserire al suo interno riporta le dimensioni di centimetri 30 di larghezza e di centimetri 20 di altezza.

3. Per le strutture ricettive esclusivamente dedicate alla pratica del turismo naturista, alla denominazione della struttura ricettiva è aggiunta, nel logo distintivo, la dizione "**NATURISTA**", secondo i caratteri e colori già utilizzati per la relativa tipologia. In mancanza di specifico logo distintivo, la struttura ricettiva aggiunge semplicemente il termine "**NATURISTA**" alla tipologia dell'attività all'interno della targa identificativa. In caso di approvazione di nuovi e specifici loghi o segni distintivi per le tipologie ricettive attualmente sprovviste, il titolare dell'attività medesima adotta la relativa simbologia secondo le caratteristiche grafiche per queste stabilite.

Si riportano di seguito le tipologie ricettive attualmente provviste di logo identificativo:

- ALBERGO NATURISTA
- RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA NATURISTA
- CAMPEGGIO NATURISTA
- VILLAGGIO TURISTICO NATURISTA
- AGRITURISMO NATURISTA
- BED & BREAKFAST NATURISTA

4. Per le strutture ricettive miste, in essere o di nuova costruzione, il titolare o gestore provvede a collocare, all'interno delle medesime, apposita segnaletica riportante le seguenti prescrizioni tecniche:

- freccia indicativa nei due sensi di verso, destro e sinistro, bordata con colori rosso RGB (R=229, G=52 e B=46) e CMYK (C=0, M=90, Y=84 e K=0), bianco e verde RGB (R=1, G=152 e B=9) e CMYK (C=83, M=7, Y=99 e K=0), avente dimensioni di centimetri 35 di larghezza massima e di centimetri 15 di altezza, comprensive del bordo di misura massima di centimetri 1, con fondo di colore bianco e riportante la dicitura al centro “**AREA DEDICATA AL NATURISMO**” in carattere maiuscolo di colore rosso nei valori cromatici sopra citati con annesso il simbolo riportante il solo logo delle aree naturiste di cui al punto 2.. La segnaletica è disposta in numero adeguato e in modo opportuno per agevolare il percorso e l’accesso alle aree destinate alla pratica del turismo naturista, da parte degli ospiti della struttura, nel rispetto della privacy.

5. La targa e la segnaletica da utilizzare presso le strutture ricettive e le aree naturiste sono realizzate con materiale eco-compatibile nelle dimensioni sopra descritte e sono rinvenibili sul sito regionale www.regione.piemonte.it, nella sezione tematica dedicata al Turismo.

SEZIONE II

SIMBOLOGIA E SEGNI DISTINTIVI

Si riportano di seguito i simboli grafici da far apporre sulla targa da parte dei titolari delle aree e delle strutture ricettive naturiste:

1. Segnaletica verso dx per strutture ricettive miste



2. Segnaletica verso sx per strutture ricettive miste




3. Logo distintivo per le aree naturiste proprie








4. Simbologia dei valori cromatici utili per la realizzazione del logo naturista.

Valori cromatici logo area naturista



The logo 'AREA NATURISTA' is an oval emblem containing a landscape scene with trees, a river, a sun, and stylized human figures. To the right, five color swatches are listed with their corresponding RGB and CMYK values. Arrows point from the swatches to the corresponding colors in the logo.

	RGB R=1 G=152 B=9
CMYK C=83 M=7 Y=99 K=0	
	RGB R=229 G=52 B=46
CMYK C=0 M=90 Y=84 K=0	
	RGB R=255 G=236 B=1
CMYK C=5 M=0 Y=89 K=0	
	RGB R=210 G=232 B=196
CMYK C=23 M=0 Y=30 K=0	
	RGB R=0 G=179 B=212
CMYK C=73 M=2 Y=12 K=0	

5. Logo distintivo per gli agriturismi esclusivamente naturisti



agriturismo naturista italia

Az. Agrituristica

Inserire Nome Azienda

Inserire località (TO)



Aut. n. 0000

6. Logo distintivo per gli alberghi esclusivamente naturisti



7. Logo distintivo per le residenze turistiche alberghiere esclusivamente naturiste



8. Logo distintivo per le attività di bed & breakfast esclusivamente naturiste



9. Logo distintivo per i campeggi esclusivamente naturisti



10. Logo distintivo per i campeggi esclusivamente naturisti



SEZIONE III

CONCESSIONE D'USO DEL LOGO DISTINTIVO A FAVORE DELLE AREE ALL'APERTO E DELLE STRUTTURE TURISTICHE NATURISTE

A) REQUISITI E CONCESSIONE

1. I loghi rappresentati nella Sezione I sono dati in concessione d'uso dalla Regione Piemonte ai titolari o gestori delle aree all'aperto e delle strutture ricettive volte alla pratica del turismo naturista, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 21/2015 e dal presente regolamento di attuazione.
2. Ai fini del loro utilizzo, i titolari o gestori delle attività turistiche naturiste sottoscrivono il modello AN, riportato nella Sezione IV del presente allegato, che costituisce parte integrante della modulistica, ai fini dell'avvio o della variazione dell'attività turistico-naturista.
3. I titolari delle strutture turistiche ricettive naturiste che utilizzano i loghi identificativi della propria attività, sono tenuti ad inserire nella parte inferiore l'indicazione dell'eventuale classificazione analogamente alle altre strutture turistiche ricettive.

B) PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE DEL LOGO DISTINTIVO

- 1 I titolari o gestori delle aree e strutture destinate alla pratica del turismo naturista si impegnano ad un uso corretto e consapevole del logo distintivo e a non apporlo su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto, essendo lo stesso destinato, esclusivamente, a qualificare le strutture, le aree all'aperto nonché i servizi e l'offerta complessiva dell'esercizio.
2. I requisiti dell'area e della struttura naturista e le relative qualificazioni sono esposti al pubblico, in luogo ben visibile, unitamente alle targhe segnaletiche e alle tabelle identificative, specificando, mediante opportuna simbologia grafica, ulteriori servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità e alla somministrazione di alimenti e bevande.
3. La denominazione dell'esercizio deve essere esclusiva. L'offerta di ogni altro servizio compatibile con le disposizioni della l.r. 21/2015 e del presente regolamento è oggetto di segnalazione autonoma.

C) SANZIONI

1. Chiunque utilizza in modo ingannevole o improprio il logo distintivo nelle strutture ricettive naturiste o espone, laddove previsto, una classifica superiore ai requisiti effettivamente posseduti, sia per il mancato possesso dei requisiti dichiarati, sia per la perdita degli stessi requisiti non comunicata alle amministrazioni competenti, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dalla specifica normativa regionale del settore turistico-ricettivo.
2. Chiunque utilizza in modo ingannevole o improprio il logo distintivo nelle aree all'aperto o sia sprovvisto dei requisiti stabiliti dalla l.r. 21/2015 e dal presente regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a) della legge medesima.
3. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si procede ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 21/2015.

